Copia

COMUNE DI MORBELLO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: Individuazione delle frazione del territorio non metanizzate

L'anno **duemilaventuno** il giorno 29 del mese di aprile alle ore **venti e 45** nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione:

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
1	VACCA Alessandro	X	
2	PAROLISI Vincenzo	X	
3	TORTAROLO Guido	X	
4	ARTURI Roberto	X	
5	CLEMENTI Corrado		X
6	GALLIANO Roberto		X
7	LAIOLO Carlotta		X
8	PARODI Davide	X	
9	REPETTO Mauro	X	
10	LATTARULO Massimiliano		X
11	GRANA Alessandra	X	

Totali Presenti n. 7 Totali Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Gian Franco FERRARIS,** il Presidente Sig**. VACCA Alessandro** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Morbello risulta parzialmente metanizzato e ricade nella zona climatica E, come da elenco allegato al D.P.R. n. 412 del 26/08/1993;
- l'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) ha stabilito la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) distribuito mediante reti di canalizzazione usati come combustibile per il riscaldamento nelle seguenti zone geografiche: - *comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993; - provincie nelle quali il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993; - comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 e individuati con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; - comuni della regione Sardegna e delle isole minori;*
- l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha sostituito l'art. 8, comma 10, lett. c), della suddetta legge n. 448/1998 prevedendo, oltre all'estensione del beneficio della riduzione del prezzo di vendita del G.P.L. destinato al rifornimento di serbatoi fissi, che la riduzione del costo dei predetti combustibili è applicabile ai quantitativi impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale dell'ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, del D.L. 09/09/2000, n. 268 convertito nella legge 23/11/2000, n. 354, dispone, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla già citata legge n. 488/1999, che per *"frazioni di comuni"* debbano intendersi le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse;
- l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha ampliato l'ambito del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, applicabile altresì alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni consiliari sono state individuate le seguenti zone del territorio comunale che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono da considerarsi non metanizzate al fine di consentire l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalle succitate leggi agli aventi diritto:

1. Località Cavalla – Praccia, Ponzetto, Cavagnaro, Villaggio Belvedere ;
2. Località Senape – Bagotta – Martè – Bassana – Gilantoni;
3. Località Caramagna – Val Nazzo – Magnera, Sant'Anastasia;
4. Località Bricco;
5. Località Sveltro – Val Gorrini;
6. Località Cascinazza – Perpetua – Pradorso;
7. Località Monferrati – Lavaria;

8. Località Valle – Cherpione – Galletto – Pianfolche;
9. Località Vacche – Sappagliano – Sicchè;
10. Località Vaccotto – Ranghetto;
11. Via Acqui – come meglio specificato nella planimetria allegata;
12. Via Caviglie;
13. Località La Breia, Fosse

CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010), non ha reiterato il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinando, pertanto, che il benefico di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

- ***non è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate ancorché nelle stesse fosse ubicata la casa comunale;***
- ***rimane applicabile alle frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;***

VISTE le circolari dell'Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, prot. n. 178604 del 31/12/2009 e prot. n. 5961 del 15/01/2010, indicanti precisazioni in merito alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle nuove disposizioni legislative, di individuare le frazioni del territorio comunale non metanizzate mediante l'elencazione delle località che non sono servite dalla rete gas metano che, comunque, rimangono immutate rispetto a quelle precedentemente individuate, al fine di consentire l'applicazione dei benefici previsti dalle succitate leggi agli aventi diritto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49, c. 2, e 97, c. 4b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1)di individuare, per quanto espresso in premessa e nella parte narrativa del presente atto, le frazioni non metanizzate del territorio comunale, ***intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse***, mediante l'elencazione delle seguenti località che non sono servite dalla rete gas metano:

1. Località Cavalla – Praccia;
2. Località Senape – Bagotta – Martè – Bassana – Gilantoni;
3. Località Caramagna – Val Nazzo – Magnera, Sant'Anastasia;
4. Località Bricco;
5. Località Sveltro – Val Gorrini;
6. Località Cascinazza – Perpetua – Pradorso;
7. Località Monferrati – Lavaria;

8. Località Valle – Cherpione – Galletto – Pianfolche;
9. Località Vacche – Sappagliano – Sicchè;
10. Località Vaccotto – Ranghetto;
11. Via Acqui – come meglio specificato nella planimetria allegata;
12. Via Caviglie;
13. Loc. Labreia, Fosse

2)di ribadire, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), che l'elenco di cui sopra consente agli aventi diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8. comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

3)di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

4)di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero delle Attività Produttive;

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
Gian Franco Ferraris

IL PRESIDENTE
Vacca Alessandro

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 29.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 29.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa Cristina De Felice

- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/06/2021 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

- ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-apr-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

Per copia conforme all'originale. Il funzionario incaricato